

Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 30 NOV. 2011



**COMUNE DI SANTA NINFA**  
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

**Regolamento per la disciplina dei Servizi Sociali**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n° 131

Certifico io sottoscritto Segretario comunale  
che il presente venne pubblicato all'albo pre-  
torio di questo comune ai sensi dell'art. 5 e 5 dello statuto comunale.

Dal 27 GEN. 2012 al 11 FEB. 2012

Santa Ninfa, 11.3 FEB. 2012

L'addetto alle pubblicazioni

*(Gaspere Lombardo)*

Il Segretario Comunale Capo  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Antonina Ferraro)

# INDICE

## TITOLO I

### FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

art. 1	Obiettivi e criteri generali.....	pag. 3
art. 2	Diritto alle prestazioni e destinatari.....	pag. 4
art. 3	Interventi e servizi.....	pag. 4
art. 4	Modalità di gestione e organizzazione degli interventi e dei servizi.....	pag. 4

## TITOLO II

### ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI

art. 5	Prestazioni sociali agevolate e limiti di reddito.....	pag. 5
--------	--	--------

## TITOLO III

### INTERVENTI E FORME DI ASSISTENZA CON FONDI COMUNALI

art. 6	I settori d'intervento.....	pag. 6
art. 7	Interventi di ricovero.....	pag. 6
art. 8	Interventi in favore di minori.....	pag. 7
art. 9	Affidamento di minori.....	pag. 8
art.10	Assistenza economica.....	pag. 8
art.11	Condizioni d'assistibilità e minimo vitale.....	pag. 8
art.12	Criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno Tabella "A".....	pag. 9
art.13	Quantificazione del sussidio mensile.....	pag. 10
art.14	Forme di assistenza economica e modalità di erogazione.....	pag. 10
art.15	Modalità per la presentazione delle istanze.....	pag. 11
art.16	Accertamento istruttorio.....	pag. 12
art.17	Assistenza economica continuativa.....	pag. 12
art.18	Assistenza economica straordinaria.....	pag. 13
art.19	Sussidi straordinari a favore dei portatori di handicap.....	pag. 14
art.20	Assegno economico alle famiglie per servizi a favore della collettività....	pag. 15
art.21	Servizi in favore degli anziani "Assistenza domiciliare - Soggiorno Climatico" ..	pag. 17
art.22	Attività ricreative e di sostegno in favore di anziani minori e disabili .....	pag. 19
art.23	Altre forme di assistenza idonee a sostenere il cittadino.....	pag. 19/20

## TITOLO IV

### VIGILANZA E CONTROLLO

art.24	Attribuzioni del Comune.....	pag. 20
art.25	Azione di rivalsa.....	pag. 20
art.26	Rimborso contributi indebitamente concessi.....	pag. 20

## TITOLO V

### NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 27	Incarichi conferibili ad Assistente Sociale.....	pag. 21
art. 28	Norme di riferimento.....	pag. 21
art. 29	Norme di rinvio.....	pag. 22
art. 30	Pubblicità.....	pag. 22
art. 31	Entrata in vigore.....	Pag. 22

# TITOLO I

## FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

### Art. 1

#### OBIETTIVI E CRITERI GENERALI

Il Comune, quale organo detentore delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale, in conformità allo spirito ed ai criteri della L.R. 9.5.86 n. 22 e della recente "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", n.328 del 2000, attua ed assicura i servizi socio-assistenziali con il precipuo intento di realizzare condizioni, in materia di prestazioni assistenziali, conformi ed adeguate alle esigenze della persona ed in grado di contribuire a rimuovere e a prevenire gli ostacoli che a livelli diversi, individuali, familiari, sociali, impediscono la libera ed autonoma realizzazione della persona umana.

Gli interventi e i servizi assistenziali, che si configurano in prestazioni economiche, non economiche e di sostegno, devono essere rivolti ed aperti a tutti i cittadini e tendere in particolare a:

- a) *garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza;*
- b) *promuovere l'uniformità degli interventi nell'ambito dell'intero territorio, assicurando parità di prestazioni a parità di bisogno e fornendo altresì prestazioni differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze;*
- c) *superare il concetto di istituzionalizzazione, privilegiando servizi ed interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei soggetti nel loro ambiente di vita, familiare, sociale, scolastico e lavorativo;*
- d) *stimolare o recuperare l'autosufficienza delle persone o delle famiglie, evitando il permanere in situazioni "cronicizzanti" di dipendenza dall'assistenza pubblica, pur non rifiutando l'intervento continuativo, se necessario;*
- e) *integrare i servizi socio assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi del territorio;*
- f) *richiamare e responsabilizzare quanti sono tenuti, secondo gli obblighi di legge, a prestare i mezzi di sussistenza essenziali alle persone in stato di bisogno.*

Obiettivo primario è quello di garantire un quadro di compatibilità tra " i bisogni" e "le risorse", dovendo i servizi far fronte solo ed esclusivamente alle situazioni di effettivo bisogno.

Le agevolazioni previste da questo regolamento hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intese quale totale presa a carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Pubblica.

Il presente regolamento definisce inoltre i criteri di accesso ai servizi e la partecipazione degli utenti al costo degli stessi, nonché le modalità per la determinazione e l'erogazione dei contributi economici.

## Art. 2

### DIRITTO ALLE PRESTAZIONI E DESTINATARI

Hanno diritto ad usufruire dei servizi e degli interventi di cui al presente regolamento, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico, religioso, tutti i cittadini residenti con priorità per coloro che, per elevata fragilità personale, ridotta autonomia, incapacità a provvedere alle proprie esigenze, o che non dispongono di sufficienti risorse economiche e/o adeguato sostegno familiare, versano in condizioni di povertà, nonché alle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che richiedono necessari interventi assistenziali.

L'accesso è, altresì, consentito per situazioni di pronto intervento sociale anche ai cittadini non residenti, con riserva di rivalsa nei confronti del Comune tenuto ad intervenire, e nel rispetto degli accordi internazionali ai cittadini dell'Unione Europea ed i loro familiari, nonché agli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al D. Lgs. 25.07.1998, n. 286 e per misure di prima assistenza ai profughi, stranieri e apolidi.

## Art. 3

### INTERVENTI E SERVIZI

Gli interventi socio-assistenziali previsti dal presente regolamento si articolano nelle seguenti attività fondamentali:

- 1) Servizi di base (*alla persona od alla famiglia*) che rivestono carattere di priorità;
- 2) Servizi rivolti a specifiche fasce di utenza (*minori, diversamente abili, anziani ecc.*);
- 3) Servizi residenziali rivolti non solo agli anziani ed ai minori ma anche a tutta quella tipologia di utenza che ne necessita.

Il Comune collabora, inoltre, con la Regione e lo Stato per l'istruttoria e la liquidazione agli interessati dei seguenti contributi:

- contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche (Legge n. 13/1989 e L.R. n. 16/2007);
- contributo per coloro che assistono persone non autosufficienti a domicilio (Bonus Socio-Sanitario);
- contributo per affitto (Legge n. 431/1998);
- assegno nucleo familiare (Art. 65 Legge n. 448/1998);
- assegno di maternità di base (ex Art. 66 Legge n. 448/1998 );
- ogni altro contributo previsto dalle normative.

## Art.4

### MODALITA' DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

Nell'ambito delle rispettive competenze, alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono il Comune, la Regione e lo Stato, nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, gli organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di

volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati.

Nell'ambito della struttura organizzativa del Comune, l'ufficio Servizi Sociale è preposto alla programmazione, alla organizzazione, alla gestione ed al controllo degli interventi e servizi di carattere socio assistenziali previsti dal presente regolamento. In particolare i compiti dell' Ufficio sono:

- 1) La conoscenza della realtà in termini di bisogni, di utenza e di strutture esistenti, attraverso l'elaborazione di studi, ricerche e indagini ai fini della costituzione di un sistema informativo socio-assistenziale;
- 2) La programmazione e il coordinamento dell'insieme degli interventi attivi tra quelli previsti dalla legge 22/86 e dalla L.328/2000 anche se svolti in convenzione;
- 3) La progettazione ed attivazione secondo la regolamentazione regionale di nuovi interventi sia in forma diretta, che in forma convenzionata;
- 4) La gestione, tramite proprio personale, articolato opportunamente per settore di intervento, di quelle attività che si ritengano non efficientemente ed efficacemente delegabili all'esterno;
- 5) Il coordinamento e la vigilanza dei servizi o degli interventi, come parte di essi, svolti mediante convenzione o gestiti da privati ed il controllo e la verifica degli stessi;
- 6) Il "raccordo" e la definizione di strategie operative comuni ed integrate con gli interventi di carattere socio sanitario attuate dalla A.S.P. e dal Distretto Socio-Sanitario d'appartenenza.

Il servizio potrà avvalersi di professionalità già presenti nella pianta organica del Comune, ma anche utilizzare esperti o consulenti esterni nominati dall'Amministrazione per acquisire i necessari supporti.

## **TITOLO II**

### **ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI**

#### **Art. 5**

#### **PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E LIMITI DI REDDITO**

Ai sensi della normativa vigente per "prestazioni sociali agevolate" si intendono prestazioni o servizi sociali o servizi assistenziali non destinati alla generalità della popolazione, ma volte al soddisfacimento di situazioni particolari ed a una determinata fascia di utenza. In relazione alla diversa tipologia dei servizi, ai titolari di reddito superiore a quello fissato dalla legge è richiesto il concorso al costo, secondo i criteri e le procedure che verranno specificatamente definite con apposito provvedimento regionale.

Nelle more di eventuali diverse disposizioni da parte dell'Assessorato Regionale si applicano temporaneamente, per l'accesso agevolato ai Servizi Sociali, i criteri di cui al D.A. n. 867 del 15.04.2003, "Accesso agevolato ai Servizi Sociali. Criteri unificati di valutazione economica".

I limiti di reddito, per l'accesso gratuito ai servizi socio assistenziali di cui al presente

regolamento sono determinati secondo la dichiarazione sostitutiva unica (I.S.E. ed I.S.E.E.) resa ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998 n°109, come regolamentato dal D.P.C.M. n. 221/1999 e successive modifiche ed integrazioni..  
Detti limiti di reddito si intendono automaticamente modificati in dipendenza di variazioni agli stessi disposti con provvedimento regionale.

### TITOLO III

## INTERVENTI E FORME DI ASSISTENZA CON FONDI COMUNALI

### Art. 6

#### I SETTORI DI INTERVENTO

Le modalità di intervento e le forme di assistenza a sostegno dei soggetti disagiati sono articolate nella maniera seguente:

- a) Interventi di ricovero (*anziani, adulti inabili, disabili, minori*)
- b) Interventi in favore di minori
- c) Affidamento familiare dei minori
- d) Assistenza economica
- e) Assistenza domiciliare anziani
- f) Soggiorno di vacanza per anziani
- g) Servizio di trasporto e sussidi straordinari a favore dei portatori di Handicap
- h) Attività ricreative e di sostegno in favore di anziani, minori e disabili
- i) Interventi a sostegno e prevenzione del disagio giovanile
- j) Altre forme di assistenza idonee a sostenere il cittadino in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici e di inadeguata assistenza familiare.

### Art. 7

#### INTERVENTI DI RICOVERO

Requisiti dei soggetti destinatari e modalità di intervento

##### **A) RICOVERO MINORI:**

Tale intervento va attuato nei confronti di minori per i quali l'Autorità Giudiziaria minorile ha disposto l'inserimento presso idonee strutture.

Si esplica attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero presso comunità alloggio e/o case famiglia giusto elenco dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, di cui all'art. 26 L.R. 22/86, con assunzione degli oneri delle rette di mantenimento con pernottamento o a carattere diurno a carico del Comune, ed in applicazione dei parametri fissati di volta in volta dal suddetto Assessorato Regionale.

Con detti enti si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Assessorato Regionale con Decreto Presidenziale del 4 Giugno 1996.

Eventuali successive disposizioni modificative ed integrative dovranno ritenersi automaticamente recepite.

### **B) RICOVERO ANZIANI ED ADULTI INABILI**

Viene adottato nei confronti di anziani ed adulti inabili, non autonomi o la cui famiglia non sia più in grado di assicurare adeguata assistenza, in presenza dei requisiti di urgenza e indifferibilità, nel rispetto delle vigenti disposizioni anche con riguardo alla compartecipazione degli utenti al costo del servizio in rapporto alla propria condizione economica.

Il servizio si applica attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero presso enti di assistenza e beneficenza, giusto elenco dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali di cui all'art 26 L.R. n. 22/86 con applicazione dei parametri fissati di volta in volta dal suddetto Assessorato. Con detti Enti si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Assessorato con D.P.R.S. del 4 Giugno 1996.

Per l'accesso a detto servizio, gratuito o ai fini della compartecipazione al costo del servizio, si applicano le disposizioni contenute negli articoli n.7 e 8 del D.A. n.867/s7 del 15/4/03.

Eventuali successive disposizioni modificative ed integrative dell'Assessorato Regionale dovranno intendersi automaticamente recepite.

### **C) RICOVERO DISABILI MENTALI**

Viene adottato nei confronti di disabili mentali dimessi da strutture sanitarie o segnalati dal servizio sanitario competente.

Il servizio si applica attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero presso enti regolarmente iscritti All'albo Regionale per la specifica tipologia prevista dall'art. 26 L.R. n. 22/86.

Con detti Enti si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Assessorato Regionale con D.P.R.S. del 4 Giugno 1996.

L'accesso a detto servizio, gratuito o con compartecipazione, è disciplinato dal D.A. n.867/s7 del 15/4/03.

Eventuali successive disposizioni modificative ed integrative dell'Assessorato Regionale dovranno intendersi automaticamente recepite.

## **Art. 8**

### **INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI**

Si intendono tutti quegli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza volti al sostegno, alla tutela, alla promozione e al recupero di un sano, corretto ed armonioso sviluppo psichico-fisico e relazionale dei minori.

Tali interventi si identificano in:

- ufficio della messa alla prova disposto dall'autorità giudiziaria ed attuato in collaborazione con l'U.S.S.M. (*ufficio servizi sociali per i minorenni-dipartimento giustizia minorile*)

- interventi per la dispersione scolastica
- progettazione e implementazione di laboratori di recupero scolastico
- intervento educativo rivolto ai minori e alle famiglie - S.E.D. *Servizio Educativo Domiciliare Distrettuale*.

#### Art. 9

### AFFIDAMENTO DI MINORI

Il servizio è disciplinato dal regolamento specifico di settore, approvato con deliberazione consiliare n.49 del 29/11/2007.

#### Art.10

### ASSISTENZA ECONOMICA

Per assistenza economica si intende l'intervento assistenziale esplicito in favore di persone singole e/o di nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di estremo disagio economico. L'assistenza economica è uno dei servizi di base le cui prestazioni, garantiscono a tutti quelli che possiedono i requisiti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento un minimo di vivibilità e di decoro.

L'erogazione dell'assistenza economica è subordinata:

- a) Alla individuazione di una condizione di insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo familiare;
- b) All'inesistenza di congiunti obbligati agli alimenti, alla mancanza di disponibilità da parte dei congiunti di un reddito familiare complessivo superiore al triplo della fascia esente ai fini dell'IRPEF, salvo le eccezioni stabilite al successivo art. 18 relativo ai contributi straordinari;
- c) All'effettuazione degli accertamenti del caso nelle forme e secondo i criteri previsti all'art. 12 del presente regolamento;
- d) Alla valutazione della possibilità di erogare servizi e prestazioni alternative;
- e) All'accertamento, in sede di istruttoria, che l'assistenza economica, anche in relazione ai fatti ed agli elementi contingenti, sia l'unica in grado di fornire risposte adeguate al bisogno dell'utente.

#### Art. 11

### CONDIZIONI D'ASSISTIBILITA' E MINIMO VITALE

L'accesso alle prestazioni di carattere economico è consentito in relazione "al minimo vitale", che rappresenta la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento dei seguenti bisogni essenziali:

- a) alimentazione
- b) abbigliamento
- c) igiene della persona e della casa
- d) vita di relazione
- e) spese sanitarie

Pertanto, in considerazione degli insufficienti finanziamenti, al fine di non gravare il bilancio comunale di oneri eccessivi si definiscono:

- 1) "minimo vitale" la quota base mensile, corrispondente alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata secondo gli indici ISTAT
- 2) "stato di bisogno" la condizione di chi si trova al di sotto di tale soglia
- 3) determinazione dello "stato di bisogno" raggiungimento della "soglia critica".
- 4) Tabella "A" criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno, che hanno lo scopo di coadiuvare l'operatore sociale nel lavoro di quantificazione standardizzata dei vari indicatori (*reddito, consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria*) con un'unica scala di misurazione espressa in punti.

## Art. 12

### CRITERI GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO Tabella "A"

Ad ogni richiesta viene attribuito un punteggio base di 100, al quale va aggiunto il punteggio riveniente da:

- 1) **SITUAZIONE REDDITUALE** (*Alla determinazione del reddito familiare concorrono le entrate di qualsiasi natura derivanti da prestazioni di lavoro, anche occasionale, nonché le prestazioni previdenziali e/o assistenziali, assegni familiari, assegni di mantenimento, rendite e indennità di qualsiasi natura, godute da tutti i componenti del nucleo familiare convivente con il richiedente, a carico o meno, con riferimento sia all'anno precedente che ai mesi dell'anno in cui si presenta la richiesta. Ai fini del suddetto calcolo non sono considerate persone stabilmente conviventi i familiari ospiti di un servizio residenziale e/o in stato di detenzione. Non può essere beneficiario di interventi di assistenza economica chi sia proprietario di beni immobili, fatta eccezione per coloro i quali risultino in possesso soltanto della casa di abitazione, così come definita dalle leggi fiscali in materia. L'intervento non è compatibile con nessuna altra forma di assistenza erogata direttamente o indirettamente da organismi pubblici quando viene soddisfatto il minimo vitale*)  
per un reddito mensile compreso :

da € zero	a € 458,20	Punti + 15
da € 458,21	a € 572,76	Punti + 10
da € 572,77	a € 687,32	Punti + 5
da € 687,33	a € 801,88	Punti - 5
da € 801,89	a € 916,40	Punti - 10
per ogni € 100,00 in +		Punti - 5

- 2) **SITUAZIONE FAMILIARE** (*Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da uno o entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi o affiliati. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè possa essere accertata una stabile convivenza. Possono, inoltre, essere considerati componenti il nucleo familiare, le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, purchè la convivenza sia istituita, risulti anagraficamente e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale con carattere di stabilità.*)

Per coniuge a carico	Punti + 3
Per ogni figlio minore	Punti + 5

Per ogni altro familiare a carico	Punti + 2
-----------------------------------	-----------

### 3) SITUAZIONE SOCIALE

Devono essere considerati i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione sociale del nucleo, quali la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la tossicodipendenza, l'abitazione angusta o misera, etc...Per tale situazione l'operatore sociale può attribuire un punteggio compreso tra punti zero e + 15.

Qualora l'operatore sociale rilevi un discreto tenore di vita e consumo di beni o servizi ingiustificatamente eccessivo, può attribuire un punteggio in sottrazione compreso tra zero e - 15.

### 4) SITUAZIONE SANITARIA

Deve considerarsi il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia sia per le malattie gravi in stato di acuzie sia per quelle croniche, che possono anche determinare inabilità permanente, comprovato a/m certificazione medica rilasciata da struttura pubblica. Per tale situazione l'operatore sociale può attribuire un punteggio compreso tra punti zero e + 15.

La condizione di bisogno viene determinata dal raggiungimento della "soglia critica" che si individua nel punteggio di "125".

## Art. 13

### QUANTIFICAZIONE DEL SUSSIDIO MENSILE

L'ammontare del sussidio mensile è da quantificarsi in base al punteggio conseguito, come di seguito:

punteggio	Importo
Da punti 125 a 133	€ 150,00
Da punti 134 a 142	€ 200,00
Da punti 143 a 151	€ 250,00
Da punti 152 a 160 ed oltre	€ 300,00

La corresponsione a tutti i richiedenti degli importi sopra calcolati, resta comunque subordinata alla compatibilità finanziaria delle risorse disponibili in bilancio, pertanto alla stessa potrà essere operata una riduzione percentuale.

## Art. 14

### FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA E MODALITA' DI EROGAZIONE

Gli interventi di assistenza economica sono compatibili fra loro e si articolano in :

- 1) Assistenza continuativa
- 2) Assistenza straordinaria
- 3) Sussidi straordinari a favore dei portatori di Handicap
- 4) Assegno economico alle famiglie per servizi a favore della collettività

Il sussidio di solito viene erogato in denaro, ma quando il destinatario del beneficio mostra inaffidabilità sulla corretta gestione della somma erogata in denaro, in particolare quando tale atteggiamento comporta grave pregiudizio per la sussistenza dei familiari, l'operatore sociale può proporre l'erogazione parziale o totale del sussidio sotto forma di:

a) buoni spesa ( *per acquisto di alimenti, farmaci non coperti dal S.S.N., prodotti farmaceutici, latte ed alimenti dietetici medicamentosi per l'infanzia, vestiario, prodotti di igiene intima, prodotti per la pulizia della casa e della biancheria, acquisto di arredo per la casa etc.*);

b) sgravi ( *totale esonero dal pagamento della retta di Mensa Scolastica e Asilo Nido, utilizzo parziale o totale del sussidio spettante, per il pagamento delle spese con carattere continuativo [canone locazione-bollette di luce, acqua, gas, spazzatura] sostenute dal soggetto richiedente*);

## Art. 15

### MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I soggetti che intendono beneficiare delle forme di assistenza sopra enunciate, devono inoltrare domanda al Comune di Santa Ninfa utilizzando l'apposito modulo predisposto dai Servizi Sociali del Comune, alla cui compilazione gli operatori devono assicurare l'assistenza in conformità al presente regolamento. L'istanza avrà valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa formulate e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, ritenuta utile a chiarire la condizione di disagio, la natura e l'entità dello stesso :

- a) autocertificazione comprovante la residenza del richiedente e dei soggetti componenti il nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare;
- b) autocertificazione dalla quale risulti la composizione del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare;
- c) autocertificazione comprovante la situazione reddituale di tutti i componenti il nucleo familiare;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di ciascuno dei componenti con età superiore agli anni 18, attestante il possesso di beni mobili ed immobili, nonché ogni provento conseguito a qualsiasi titolo, non soggetti a dichiarazioni reddituali ai fini impositivi;
- e) autocertificazione dello stato di disoccupazione per ciascun componente, in età lavorativa, presente nel nucleo familiare ;
- f) autocertificazione della qualità di studente dei componenti il nucleo familiare frequentanti scuola media inferiore, media superiore, corsi universitari, corsi di formazione;
- g) ogni altra eventuale documentazione ( in originale o copia autenticata) ritenuta utile ai fini della richiesta sulla situazione sociale, economica e sanitaria.

## Art. 16

### ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO

L'istruttoria delle domande fa capo ai Servizi Sociali. L'ufficio in fase di istruttoria ha facoltà di avvalersi di effettuare indagini indirette attraverso accertamenti particolari a mezzo dei Vigili Urbani o altri Enti Pubblici (Guardia di Finanza, Conservatoria dei Registri Immobiliari, Inps, Ufficio di Collocamento, Prefettura, ecc.), limitatamente alla verifica delle condizioni economiche, lavorative e abitative dei soggetti /nuclei interessati. Eventuali più istanze di assistenza provenienti da soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare saranno unificate ai fini istruttori. Al termine dell'attività istruttoria, previo apposito provvedimento di assegnazione del budget da parte della G.M., sulla base dell'accertamento, della valutazione e delle proposte dell'ufficio dei servizi sociali, per ogni istanza deve essere adottato un provvedimento dirigenziale, nel quale verranno specificati il tipo di assistenza economica o le diverse forme di assistenza, nonché gli eventuali interventi alternativi adottati, le modalità di erogazione e l'entità del sussidio. Nel caso di più istanze mirate ad ottenere lo stesso tipo di intervento assistenziale, è consentito adottare un solo provvedimento.

## Art. 17

### ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

Per assistenza economica continuativa si intende l'erogazione in denaro di un contributo mensile da corrispondere ai soggetti non idonei a svolgere attività lavorativa (soggetti dichiarati inabili al lavoro a seguito riconoscimento da parte dell'A.S.P. o con procedura in corso per tale riconoscimento, donne sole in stato di gravidanza e in situazioni difficili per i due mesi precedenti e i tre successivi al parto), semprechè privi di sostegno parentale, che dimostrino la sussistenza della soglia critica, determinata secondo i criteri di cui all'art. 12 e che abbiano i seguenti requisiti:

- a) residenza da oltre un anno nel territorio del Comune di Santa Ninfa;
- b) incapacità lavorativa di tutti i componenti il nucleo familiare;

L'ammontare del contributo viene determinato in base alla situazione complessiva del richiedente per come quantificato all'art. 13.

Il pagamento delle somme agli assistiti, dopo l'adozione dei relativi provvedimenti, avverrà mensilmente a mezzo emissione di mandato da parte della ragioneria comunale, esigibile presso la Tesoreria Comunale.

L'assistenza economica in forma continuativa, avrà durata annuale, eventualmente rinnovabile, e può essere sospesa in qualsiasi momento, qualora si accerti che le condizioni specifiche di bisogno siano mutate.

I cittadini che intendono accedere a tale beneficio, devono produrre istanza corredata dalla documentazione specificata al superiore art.15 del presente regolamento e da ogni altra certificazione e documentazione ritenuta utile a comprovare lo stato di bisogno.

Il beneficio dell'assistenza economica continuativa è alternativo a qualsiasi altro beneficio di assistenza economica, ad eccezione dell'assistenza economica

straordinaria di cui al successivo art. 18, previa valutazione dell'ufficio di Servizio Sociale.

## Art. 18

### ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

Per assistenza straordinaria si intende l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista, improvvisa, eccezionale la cui incidenza sull'economia del nucleo familiare è tale da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante, non configurabile nelle precedenti casistiche. L'eccezionale gravità della situazione, che comunque deve essere comprovata da idonee certificazioni, viene determinata essenzialmente da:

- improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo, sfratto esecutivo, ordinanza di sgombero emessa dall'Autorità competente;
- furto di strumenti e/o animali necessari ed indispensabili allo svolgimento della propria attività
- incendio dell'abitazione
- danni alluvionali
- spese per trasporto funebre dall'estero o da altro Comune
- decesso, fatto delittuoso, detenzione, abbandono di un congiunto costituente l'unico sostentamento reddituale della famiglia a condizione che l'evento si sia verificato nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda
- compartecipazione alle spese di viaggio relativi all'individuo gravemente malato o con malattie potenzialmente invalidanti, per interventi chirurgici e/o prestazioni sanitarie da effettuare in Presidi Ospedalieri fuori dalla ASP di appartenenza. La compartecipazione è estesa ad un accompagnatore. All'istanza dovrà essere allegata certificazione medica attestante la patologia nonché la documentazione relativa alle prestazioni ricevute. L'utente dovrà presentare, altresì, apposita autocertificazione con la quale attesti di non aver chiesto o/e ricevuto rimborso da altri Enti.
- altre situazioni improvvisate ed impreviste, contingenti e familiari o personali non espressamente citate, valutate dall'ufficio del servizio sociale.

Tali situazioni di norma sono dettate da uno stato fisico o psichico tale da giustificare la necessità della prestazione.

L'importo da erogare, determinato sulla base dell'accertamento, della valutazione e delle proposte dell'ufficio dei servizi sociali, viene concesso dal Comune su determinazione del responsabile dell'area, previo apposito provvedimento di assegnazione del budget della G.M.

L'importo del contributo è variabile a secondo della gravità della situazione, viene determinato entro il limite massimo del 50% delle spese sostenute ed in ogni caso fino ad una cifra massima annua di € 1.000,00=.

Per i casi urgenti e comprovati, su proposta dell'ufficio dei Servizi Sociali, il responsabile dell'area può disporre il pagamento dei sussidi straordinari tramite Economato. A tal proposito verrà adottata all'inizio di ogni esercizio finanziario apposita deliberazione della G.M. di assegnazione del budget e consequenziale determinazione dirigenziale di impegno-spesa, rinnovabile ad esaurimento della somma impegnata.

Sono soggetti destinatari tutti i cittadini residenti che si trovano nelle situazioni sopramenzionate il cui reddito familiare complessivo, di norma, sia pari o inferiore al doppio del minimo vitale.

Si prescinde da tali limiti per casi eccezionali, valutati dal servizio sociale, i cui oneri risultano abbastanza gravosi per lo stesso richiedente, in tali casi, comunque, i limiti di reddito non debbono essere superiori al quadruplo del sopra citato minimo vitale.

Tale forma di assistenza viene estesa altresì ai cittadini non residenti ed agli stranieri limitatamente a situazioni di carattere urgente e grave.

## Art. 19

### SUSSIDI STRAORDINARI A FAVORE DEI PORTATORE DI HANDICAP

Fino a quando non sarà istituito apposito servizio di trasporto gratuito, previsto dalle LL.RR. n. 68/81 e n. 16/86, il Comune provvede ad erogare ai soggetti portatori di handicap e se minori alle loro famiglie, i quali effettuano cure riabilitative presso centri specializzati e provvedano con mezzo proprio o a proprie spese tramite ditte private di noleggio, un contributo per le spese affrontate, secondo i criteri e nella misura previsti nel presente regolamento. Tale intervento, in quanto finalizzato a favorire la frequenza di attività riabilitative, rieducative, fisico-sportive e socio-culturali, è compatibile con altri benefici eventualmente percepiti dall'avente diritto. Il contributo viene erogato purché esistano le seguenti condizioni:

- I soggetti portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale frequentino centri socio-educativi e/o riabilitativi a carattere ambulatoriale o diurno in regime di convenzione con le aziende A.S.P. o legalmente riconosciuti o autorizzati dall'Assessorato Regionale alla Sanità; oppure strutture ambulatoriali di natura specialistica ( a favore dei soggetti portatori di handicap ), iscritti nei rispettivi ordini professionali, per prestazioni diagnostiche o terapeutico-riabilitative prescritte da strutture specialistiche pubbliche e da queste ritenute indispensabili.
- I centri di riabilitazione non provvedano al servizio di trasporto con mezzi propri.
- Il Comune non possa provvedere direttamente perché privo di mezzi e di personale idoneo.
- Gli stessi soggetti destinatari del contributo trovino difficoltà ad usufruire del servizio di trasporto esistente per esigenze familiari o di orario.

La misura del contributo, rapportata al periodo di effettiva frequenza, è fissata rispettivamente in 1/5 del costo della benzina per ogni chilometro di distanza percorso dal Comune di Santa Ninfa alla sede dei centri di riabilitazione e viceversa. Nel caso di frequenza presso più centri socio-educativi e/o riabilitativi nell'arco della stessa giornata, per il computo del contributo, si prenderà in considerazione il centro o la struttura con una distanza chilometrica maggiore. Le distanze chilometriche sono stabilite dal competente U.T.C., ai sensi della Circolare Assessoriale n. 8/96.

L'istanza per richiedere l'ammissione al beneficio, deve essere:

- redatta sull' apposito modulo predisposto e messo a disposizione dall' ufficio dei Servizi Sociali;

- corredata dalla certificazione attestante la tipologia ed il grado dell'handicap, rilasciata dalla competente commissione sanitaria dell' A.S.P. ai sensi della Legge 104/92 e dal relativo piano terapeutico;
- i soggetti in attesa del riconoscimento della certificazione sopra citata, possono presentare certificazione rilasciata dal medico di base dalla quale si evince la sussistenza dell'handicap;
- deve contenere apposita dichiarazione di non fruizione a titolo gratuito del servizio di trasporto da parte di Enti sia pubblici che privati, nonché di non aver presentato analogha richiesta né ricevuto alcun contributo a medesimo titolo da parte di Enti pubblici o privati per lo stesso periodo;
- prodotta da uno dei due genitori se il soggetto portatore di handicap è minore, in caso di assenza o impedimento degli stessi, da un membro di maggiore età appartenente allo stesso nucleo familiare o da tutore in caso di assenza di quest'ultimo.

L'istanza per richiedere il contributo va presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, nel caso di prosecuzione; in ogni momento dell' anno in caso di nuova istanza e, comunque non oltre il decimo giorno successivo dall'inizio della frequenza presso il centro socio-educativo riabilitativo.

Ai fini dell'erogazione del contributo occorre presentare:

Certificato rilasciato dal centro e/o dalla struttura di carattere socio-rieducativo e/o riabilitativo, attestante la regolare frequenza, specificando, i giorni di presenza in ogni mese. Il contributo verrà erogato per ogni giorno di effettiva presenza;

Il contributo viene concesso semestralmente. Pertanto ai fini della concessione del contributo riguardante il primo semestre la certificazione deve essere presentata entro il 15 luglio dell'anno in corso, ed entro il 15 gennaio dell'anno successivo per il secondo semestre. Saranno escluse le istanze pervenute fuori termine e corredate da una documentazione incompleta o poco chiara.

Per questo specifico intervento assistenziale si prescinde dalla presentazione, a corredo della richiesta, della certificazione attestante il reddito familiare complessivo. L'importo da erogare, determinato sulla base dell'accertamento, viene concesso dal Comune su determinazione del responsabile dell'area.

Nei casi in cui i soggetti portatori di handicap sono costretti, a causa di determinate patologie, ad usufruire dei mezzi di trasporto messi a disposizione dagli stessi centri riabilitativi, il contributo e l'entità dello stesso verrà concesso alle strutture medesime che hanno effettuato il servizio a seguito indirizzo espresso dall'Amministrazione Comunale.

## Art. 20

### ASSEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'

Le finalità assistenziali e di sostegno economico ai soggetti in difficoltà sono conseguite dall'Amministrazione Comunale attraverso assegni economici temporanei da attribuire alle famiglie utilizzando i richiedenti in attività lavorative utili alla collettività, previa predisposizione e approvazione da parte dell'Amministrazione

stessa di apposito progetto obiettivo, sulla base delle disponibilità di bilancio ed a seguito di avviso pubblico .

L'obiettivo principale del servizio in oggetto è la disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo, è l'attività di pubblico interesse che può essere svolta da tutti i cittadini residenti da almeno 1 anno nel Comune di Santa Ninfa, privi di una occupazione, abili al lavoro ed assistibili ai sensi degli artt. 11 e 12 del presente regolamento.

L'ammissione a tale servizio non è compatibile con nessuna altra forma di assistenza erogata direttamente o indirettamente da organismi pubblici quando viene soddisfatto il minimo vitale.

Nei casi in cui non viene soddisfatto il minimo vitale tale servizio è compatibile con analoghe forme di assistenza distrettuale purchè il servizio non venga svolto contemporaneamente.

Possono avvalersi di tale servizio i cittadini di età compresa tra i 18 ed i 65 anni.

Le prestazioni relative al servizio *de quo* potranno avere la durata da 2 a 4 ore giornaliere e comunque secondo le esigenze di servizio.

Ogni assistito che presterà detto servizio riceverà un compenso orario giornaliero forfettariamente determinato in € 5,00=, rapportando le ore lavorative mensili al contributo spettante di cui all'art.13 del presente regolamento.

Per ogni soggetto ammesso a tale servizio sarà stipulata, a carico del bilancio comunale, apposita polizza di assicurazione RC e infortuni.

Per ogni nucleo familiare potrà essere avviato in servizio un solo componente maggiorenne per un periodo che va da 6 a 12 mesi nell'arco dell'anno, a seguito specifico indirizzo espresso dall'Amministrazione comunale e comunque secondo le disponibilità di bilancio.

I soggetti interessati, previa presentazione di regolare istanza, corredata dalla documentazione di cui all'art. 15 del presente regolamento, saranno utilizzati dall'Amministrazione Comunale per svolgere i seguenti servizi di utilità collettiva:

1. *custodia, vigilanza, pulizia, piccola manutenzione di strutture pubbliche;*
2. *salvaguardia e manutenzione di piccoli spazi adibiti a verde pubblico;*
3. *supporto alla vigilanza davanti le scuole;*
4. *assistenza di trasporto scolastico urbano;*
5. *supporto nelle mense scolastiche per il riordino dei refettori e la pulizia dei locali cucina;*
6. *pulizia locali comunali;*
7. *aiuto nei lavori domestici, disbrigo commissioni e pratiche, cura ed assistenza alle persone in stato di bisogno ( disabili e/o, anziani non autosufficienti e soli, minori svantaggiati etc...);*
8. *piccola manutenzione di abitazioni private appartenente a cittadini che versano in stato di gravissimo disagio economico e sociale accertato;*
9. *pulizia delle strade e delle piazze cittadine;*
10. *ogni altra attività che il Comune ritenga di dovere avviare mediante tale intervento per il superamento di esigenze temporanee ed improvvise.*

Le prestazioni lavorative sopra elencate non instaureranno con l'A.C. alcun rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" che mirano ad una particolare forma di assistenza e pertanto non sono soggette ad IVA.

I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con l'Amministrazione comunale apposita convenzione con la quale regolarizzeranno il rapporto e con la quale converranno che in nessun caso le prestazioni di servizio daranno luogo ad un rapporto di pubblico impiego con il Comune di Santa Ninfa.

L'Amministrazione in qualsiasi momento, su proposta del servizio sociale, potrà sospendere l'erogazione dei benefici economici mensili previsti dal presente articolo per:

- a) il venir meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito;
- b) a seguito di comprovato inadempimento da parte di quest'ultimo;
- c) in caso di rifiuto immotivato;

detta sospensione decorrerà dal primo giorno della settimana successiva a quella in cui si sono verificate le evenienze di cui sopra e non sarà concessa altra assistenza.

In caso di assenza, l'interessato dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio di Servizio Sociale e nel caso di malattia dovrà produrre apposita certificazione medica.

L'assegno economico per sostegno alle famiglie è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica, ad eccezione dell'assistenza economica straordinaria prevista dall'art. 18 del presente regolamento.

## Art. 21

### SERVIZI IN FAVORE DEGLI ANZIANI

L'Amministrazione comunale nel corso dell'anno solare, nei limiti della disponibilità del bilancio, può istituire nel contesto dei servizi socio-assistenziali in favore degli anziani, i seguenti servizi:

- a) Assistenza domiciliare;
- b) Soggiorno climatico;

#### a) ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

Il servizio interviene per affrontare insieme ai familiari la gestione dell'anziano e dei suoi bisogni cercando di estendere il servizio domiciliare anche a quella fascia di utenza non coperta dal servizio di assistenza domiciliare distrettuale. In modo più specifico il servizio si propone di assicurare agli anziani, sulla base di una analisi dei bisogni e valutazione personalizzata, una serie di prestazioni che mirano a rimuovere l'isolamento, l'esclusione e l'istituzionalizzazione.

L'assistenza domiciliare si articola nelle seguenti prestazioni:

- 1) *Sostegno morale e psicologico;*
- 2) *Assistenza infermieristica;*
- 3) *Aiuto domestico;*
- 4) *Espletamento di pratiche;*
- 5) *Igiene e cura della persona*
- 6) *Trasporto sociale*

Possono usufruire del servizio gli anziani di ambo i sessi, che abbiano compiuto 65 anni, residenti nel Comune di Santa Ninfa, in condizioni di parziale o non autosufficienza, temporanea o definitiva, senza idoneo supporto familiare.

Le domande per l'ammissione al servizio devono essere presentate al Comune entro il termine stabilito da apposito bando e le stesse devono essere compilate sui moduli predisposti dall'ufficio Servizi Sociali e corredate dalla seguente documentazione:

- *Copia attestazione ISEE e relativa dichiarazione unica allegata;*
- *Certificato medico attestante il livello di autosufficienza;*
- *Copia del documento di riconoscimento se l'istanza viene trasmessa tramite servizio postale;*
- *Ogni altro documento utile alla determinazione dello stato di bisogno;*

E' possibile presentare domande fuori termine nel caso si verifichino successivi eventi che determinino la necessità dell'intervento.

L'ufficio servizi sociali, a seguito istruttoria delle istanze pervenute, tenendo conto dei seguenti parametri di riferimento, redigerà la graduatoria degli aventi diritto che verrà approvata con apposito provvedimento dirigenziale:

	<b>Requisito</b>		<b>Parametro</b>
1)	Anziano non autosufficiente	Invalidità superiore al 67%	Punti 90
2)	Anziano parzialmente autosufficiente		Punti 70
3)	Anziano autosufficiente		Punti 0
4)	Anziano senza supporto familiare		Punti 100
5)	Anziano con supporto familiare		Punti 0
6)	Presenza di disabili nel nucleo		Punti 35
7)	Famiglia con particolari disagi sociali		Punti 30
8)	Età da anni 65 se (donne)	Per ogni anno superiore	Punti 1
9)	Età da anni 65 se (uomini)	Per ogni anno superiore	Punti 2

Il servizio sarà gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva determinata ai sensi del Decreto legislativo n.109/98 (I.S.E.) Indicatore della Situazione Economica del nucleo) non superi l'importo del trattamento minimo pensione INPS.

I titolari di redditi superiori alla fascia esente potranno accedere al servizio previa compartecipazione alle spese nella misura pari al 5% del costo sostenuto dall'Ente, per ogni € 516,46 superiore al limite della gratuità.

Detti limiti di reddito si intendono automaticamente modificati in dipendenza di variazioni agli stessi disposti in ossequio alle leggi in materia.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare può anche essere affidato all'esterno. In tale ipotesi, verrà sottoscritta apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Assessorato Regionale con D.P.R.S. del 4 Giugno 1996.

#### b) SOGGIORNO CLIMATICO

E' un servizio destinato essenzialmente ad anziani, di ambo i sessi che abbiano compiuto 65 anni le donne e 65 gli uomini, ma anche a disabili adulti a prescindere dall'età purché accompagnati da un familiare, residenti nel Comune di Santa Ninfa

in condizioni di autosufficienza ed è inteso prevalentemente quale strumento di socializzazione e di crescita culturale e sociale.  
Il numero limite dei partecipanti al soggiorno nonché il relativo programma, viene stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale compatibilmente alle risorse disponibili.

Le domande di partecipazione devono essere presentate al Comune entro il termine che verrà stabilito da apposito avviso.

Dette domande devono essere corredate da :

- 1) copia dell'attestazione ISEE
- 2) copia del documento di riconoscimento
- 3) certificato rilasciato dal medico curante attestante l'autosufficienza dell'anziano e la capacità del disabile di viaggiare, con accompagnatore, su ogni mezzo.

L'ufficio servizi sociali, a seguito acquisizione ed istruttoria delle istanze, procederà alla stesura della graduatoria nel rispetto dei parametri su riportati.

Gli anziani contribuiranno alle spese del viaggio-soggiorno con una quota di compartecipazione, proporzionata al proprio reddito.

L'anziano, già ammesso a partecipare, che recede dall'adesione data sarà tenuto a pagare una penale quale eventuale differenza tra la sua quota di compartecipazione e quella dell'anziano subentrante.

Il gruppo degli anziani sarà accompagnato da personale idoneo in rapporto di n.2 unità ogni 25 partecipanti di cui n.1 identificato in un impiegato del settore Servizi Sociali.

E' prevista anche la presenza di un esperto sanitario (infermiere o medico).

## Art. 22

### ATTIVITÀ RICREATIVE E DI SOSTEGNO IN FAVORE DI ANZIANI, MINORI E DISABILI

Questo servizio, subordinato a specifico atto di indirizzo dell'Amministrazione comunale, si rivolge ai minori agli anziani ed ai disabili attraverso l'allestimento di centri diurni all'occorrenza creati per attuare singole attività ricreative e di sostegno in determinati giorni o periodi dell'anno quali:

- 1) festività natalizie in favore di minori anziani e disabili
- 2) colonie estive in favore dei minori
- 3) recupero scolastico dei minori
- 4) attività laboratoriali in favore dei disabili

Il centro diurno, aperto in orario adatto a soddisfare le esigenze dell'utenza e nei limiti della disponibilità del personale comunale addetto al servizio e della collaborazione del personale di volontariato, si configura come luogo di attrazione, di incontro, di vita, di relazione nel quale si organizzano molteplici attività a carattere ricreativo-culturale, ed ha lo scopo di favorire processi di integrazione e di socializzazione.

## Art. 23

### ALTRE FORME DI ASSISTENZA IDONEE A SOSTENERE IL CITTADINO IN OGNI SITUAZIONE TEMPORANEA O

## PERMANENTE DI INSUFFICIENZA DI MEZZI ECONOMICI E DI INADEGUATA ASSISTENZA FAMILIARE

In questa formulazione si intendono ricomprendere tutti i cittadini quali potenziali utenti, sottolineando così l'universalità dell'intervento socio-assistenziale ed i suoi obiettivi, emancipatori, civili ed umani.

L'attenzione, dunque, dovrà sempre essere orientata a cogliere con idonee rilevazioni e con la definizione di mappe di rischio quei cittadini che, per ragioni temporanee o permanenti, cadono in situazioni di bisogno. L'intervento, in questi casi, è poco predefinibile o pre-determinabile; l'operatore sociale saprà nella sua autonomia e competenza professionale individuare di volta in volta le iniziative opportune, anche se qui non citate, avendo presente tutte le risorse sociali disponibili ed operanti sul territorio.

### TITOLO IV

#### VIGILANZA E CONTROLLO

##### Art. 24

##### ATTRIBUZIONI DEL COMUNE

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e di controllo ad esso demandate dalla L.R. 22/86 e da ogni altra disposizione legislativa vigente in materia.

Il Comune esercita, inoltre, nei confronti delle strutture diurne e residenziali, gestite da privati, non interessati alle convenzioni, specifici controlli secondo quanto previsto dall'art. 27 della L.R. 22/86 e sui servizi socio-assistenziali, comunque resi, da Enti e da privati in dipendenza di convenzioni all'uopo stipulate.

##### Art. 25

##### AZIONE DI RIVALSA

Per gli interventi assistenziali previsti nel presente regolamento finalizzato al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita per i quali dalla normativa regionale in materia è previsto il recupero delle spese, si applica **L'AZIONE DI RIVALSA** nei confronti degli obbligati per legge ai sensi dell' art. 433 del vigente Codice Civile.

Relativamente all'assistenza economica, nelle sue diverse articolazioni, l'azione di rivalsa non sarà esercitata qualora i beneficiari prestino attività utili alla collettività, secondo quanto disposto dall'art. 21 del presente regolamento.

##### Art. 26

##### RIMBORSO CONTRIBUTI INDEBITAMENTE CONCESSI

Il cittadino è tenuto a comunicare al Comune qualsiasi variazione al proprio reddito che incida sul diritto o sulla misura dell'importo assistenziale concesso. L'omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente.

Vanno rimborsate all'Amministrazione Comunale le somme relative ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di risorse al momento della

concessione dell'intervento assistenziale, siano entrati in possesso di mezzi economici sufficienti durante la fruizione dell'intervento stesso.

Per l'eventuale restituzione coattiva delle somme di cui ai precedenti commi l'Amministrazione Comunale attiverà le procedure previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

## TITOLO V

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 27

#### INCARCHI CONFERIBILI AD ASSISTENTI SOCIALI

L'Amministrazione comunale, in presenza di problematiche di natura temporanea, particolarmente complesse, tali da richiedere l'apporto di prestazioni altamente qualificate, potrà fare ricorso al conferimento di incarico esterno ad Assistente Sociale debitamente iscritta nel relativo Albo Regionale, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari dell'Ente.

#### Art. 28

#### NORME DI RIFERIMENTO

Sono norme di riferimento:

- L.R. 87/81 "Interventi e servizi a favore degli anziani";
- L.R. 14/86 "Integrazioni e modifiche alla legge regionale n.87/81 e nuove norme in materia di interventi e servizi a favore degli anziani;
- L.R. 68/81 "Istituzione organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap";
- L.R. 16/86 "Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap relativo alla direttiva ai Comuni per gli interventi di aiuto domestico, sostegno economico ed assistenza abitativa alle famiglie dei soggetti portatori di handicap";
- Legge 13/89 "eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";
- L.R. 22/86 "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia";
- D.P.le regione siciliana 28 maggio 1987 "Regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali";
- Legge 104/92 "Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale dei portatori di handicap";
- Legge 184/83 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori";
- D.A. EE.LL. n.867 del 25/6/1996 "nuovi limiti di reddito per l'accesso gratuito ai servizi socio-assistenziali";
- Decreto Legislativo 109/98 "Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate";
- D.P.le regione siciliana 19/6/2000 "Approvazione dei criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate previste dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22";

- D.A.n.867/S7 del 15/4/2003 “Accesso agevolato ai servizi sociali – criteri unificati di valutazione economica (ISEE)”
- Legge 149/01 “Modifiche alla legge 184/83 recante disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” ;
- Legge n.448/98 “Misure in materia di politiche sociali e del lavoro - art. 65 *Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori* e art.66 *assegno di maternità*”;
- Legge n.431/98 sulla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;
- Legge 328/00 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ;
- L.R. 10/03 “Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia”

#### Art. 29

#### NORME DI RINVIO

Sono abrogate le precedenti norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statali e regionali di settore.

Ogni precedente disposizione contenuta in provvedimenti e/o atti in contrasto con le norme di cui al presente regolamento si intende automaticamente abrogata dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.

#### Art. 30

#### PUBBLICITA'

Il presente regolamento, sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Santa Ninfa, ed inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti e tenuto a disposizione del pubblico.

La visione è consentita, senza alcuna formalità, a semplice richiesta.

Ogni cittadino può ottenerne copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

#### Art. 31

#### ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento consta di trentuno articoli ed entrerà in vigore il primo giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo pretorio per giorni 15 consecutivi.